

SIMEONE E GIUDA (volgarmente *san Simon piccolo*) (*chiesa dei santi*). Reputasi edificata nel nono secolo dalla famiglia dei Briosi, ed, in epoche varie, ebbe due radicali restauri. Nel secolo scorso, per il valoroso architetto Giovanni Scalfarotto, surse in assai maguifica forma ad imitazione del Panteon romano. Parrocchiale un tempo con sedici sacerdoti e quattro cherici, è adesso succursale della chiesa seguente.

SIMEONE PROFETA (volgarmente *san Simon grande*) (*chiesa di santo*). Fu eretta nell'anno 967 conservando ancora, specialmente nell'intiere, ad onta dei non pochi eseguiti restauri, tutto l'aspetto di una veneranda antichità. Parrocchiale, avea sacerdoti ventitre, cherici sei.

SIMON GRANDO (*san*), v. *Chiesa di santo Simeone profeta*.

SIMON PICCOLO (*san*), v. *Chiesa dei santi Simeone e Giuda*.

SINDICI INQUISITORI. Magistratura eletta ogni qualvolta se ne fosse appalesato il bisogno, e spedita anche nelle provincie onde, a preservazione dello Stato e a conservar viva la devozione dei sudditi, rilevare con segretezza, correggere e punire gli abusi che si fossero commessi dai pubblici *Rappresentanti*, dai curiali, dai cancellieri, dagli amministratori del danaro dell'erario, dai condottieri e capi dei soldati, dai pubblicani, dai gabellieri ecc., con facoltà pure di far sostenere quei patrizii che fossero stati riconosciuti rei, e di esercitare la pena del sangue, e la confiscazione dei beni contro coloro che non avessero goduto il privilegio di sedere nel *Maggior Consiglio*.

SINDICO (*magistrato del*). Fu ordinato nell'anno 1545, abbenchè si abbia, che nel 1569 il *Consiglio di XL al Criminal* deliberasse, che da lui tratti fossero tre individui, col nome di *Sindici*, officio dei quali era quello di procedere contro le colpe dei sensali, e che nel 1584 sia stata demandata a' *Sindici* la riforma delle tariffe delle mercedi dei notai, degli scrivani ecc. Ma incumbenza del *Magistrato del Sindaco* propriamente così detto fu quella di supplire alla eventuale mancanza di alcun giudice di altra magistratura, con obbligo per ciò di sedere in palazzo per provvedere prontamente alla supplenza; quella di nominare i *Solecicatori* e i *lettori di palazzo*; l'altra di rilasciar la licenza per l'esercizio dell'avvocatura, e di formar, finalmente, la tariffa delle tasse degli atti civili a favore del ministero, che non avea pagamento dall'erario.